



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 13 GENNAIO 2026

Art. 8 (Accordo)

Disposizioni finanziarie

8.1 La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi alla formazione e all'alloggio, salvo diverso accordo. 8.2 I costi finanziari non relativi alla formazione, all'alloggio e alle attività del Personale saranno a carico della Parte inviante o, in alternativa, del Personale stesso. 8.3 Il Personale sarà soggetto alle leggi della Parte ospitante per quanto riguarda le questioni finanziarie quali dogane, tasse, acquisto e vendita di materiali.

Versione in vigore dal 14 settembre 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

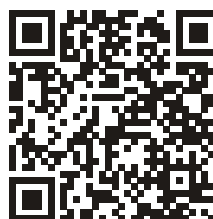
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
Estremi	Legge 1 settembre 2026, n. 159
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-159-2026/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it